



## **FIPAV**

### **TRIBUNALE FEDERALE**

#### COMUNICATO UFFICIALE N° 39

Roma, 15 gennaio 2020

**30.19.20 RICORSO AVVERSO LA DELIBERA DELLA CTA** sezione distaccata Campania-Puglia-Molise-Basilicata-Calabria affissa all'Albo il 9 novembre 2019 –  
**ATLETA** Mattia Antonio CONOCI/POLISPORTIVA FRASCOLLA

#### IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi  | Presidente     |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente     |

in relazione al Ricorso ex artt. 35, 37, 73 R.G. proposto dall'atleta Mattia Antonio Conoci per la riforma della deliberazione emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V. sezione distaccata della Campania del 9 Novembre 2019

#### OSSERVA

La Polisportiva Frascolla proponeva ricorso avverso la delibera della CTA in epigrafe indicata.

All'udienza del 15 Gennaio 2020 l'Avv. Magistro illustrava il ricorso insistendo per l'eccezione di incompetenza della Commissione Tesseramento sezione distaccata Campania nonché per essere stato proposto il ricorso ancor prima della pronuncia del Giudice Unico sulla rinuncia al campionato.

L'Avv. Termini per l'atleta resistente illustrava la propria memoria ribadendo come lo stesso avesse giocato nella serie B per la società ricorrente e che quindi fosse legittimo il provvedimento stante la rinuncia della società a quel campionato. Il Tribunale si riservava di provvedere in camera di consiglio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione tesseramento distaccata ha accolto il ricorso dell'atleta fondando la decisione sulla rinuncia del sodalizio al campionato di serie B.



Essendo questo il convincimento, la Commissione avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza in favore della Commissione Tesseramento Nazionale.

Al di fuori dell'ammissibilità o fondatezza degli stessi, neanche sono stati affrontati diversi motivi per lo scioglimento del vincolo, che comunque *prima face* appaiono inammissibili ed infondati.

Una pronuncia diversa di questo Tribunale priverebbe le parti del necessario confronto dinanzi all'organo di prima istanza competente ex art. 62 e seguenti Regolamento giurisdizionale; in ogni caso ogni diverso provvedimento estenderebbe i termini stabiliti nel Regolamento vigente

PQM

Accoglie il ricorso ed annulla la decisione della CTA Sezione distaccata della Campania e dispone l'incameramento della tassa ricorsi.

Roma, 17 Gennaio 2020

**ILPRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 gennaio 2020